



Comune di Breggia

CH • 6835 Morbio Superiore

Confederazione Svizzera
Repubblica e Cantone Ticino

Incarto: OM\13

Breggia, 05 dicembre 2025

ORDINANZA MUNICIPALE concernente la riscossione delle imposte comunali 2026

**Il Municipio di Breggia,
richiamati**

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- gli artt. 274 e segg. della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT);
- il Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2026;

ordina:

Art. 1 Rate e scadenze imposta ordinaria (art. 240 LT)

1. L'imposta ordinaria comunale per l'anno 2026 è riscossa a cura dei Servizi finanziari. Essa è prelevata in quattro rate, di cui tre a titolo di acconto, nella misura del 90%, in base all'ultima tassazione cresciuta in giudicato o ad un calcolo presunto. La quarta rata è a conguaglio.
2. Le richieste di pagamento considerano gli eventuali accrediti a favore del contribuente.
3. I termini di scadenza delle singole rate d'imposta sono fissati come segue:
 - per la I rata di acconto il 1° aprile 2026;
 - per la II rata di acconto il 1° giugno 2026;
 - per la III rata di acconto il 1° agosto 2026;
 - per la IV rata a conguaglio dal 2027, alla data d'intimazione del conteggio
4. Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT
5. Le imposte devono essere pagate nei trenta giorni successivi alla loro scadenza.

Art. 2 Interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 242 LT)

1. Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 0.25%, dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.
2. Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni dell'art. 3.

Art. 3 Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza e sulla restituzione d'imposta (art. 242, 247 LT)

1. Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza, come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo annuo dello 0.10%, dal giorno in cui il pagamento è pervenuto, fino al giorno della scadenza o della restituzione.
2. Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

Art. 4 Interessi di ritardo (art. 243 LT)

1. Se le rate di acconto e la rata a conguaglio non vengono pagate nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo del 3.5%.
2. Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

Art. 5 Trattenuta imposta alla fonte (art. 113 LT)

Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.

Municipio

T: +41 91 695 20 20
F: +41 91 695 20 29
info@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura uffici

lunedì-venerdì 08.00-12.00
mercoledì 16.00-18.00

Ufficio Tecnico Sede Caneggio

T: +41 91 695 20 25
F: +41 91 684 11 25
utc@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura ufficio

lunedì 08.00-11.30
martedì 08.00-11.30
mercoledì 16.00-18.00
giovedì 08.00-11.30

Art. 6 Importi minimi: rinuncia alla riscossione (art. 243a LT)

Interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di Fr. 20.00 non sono conteggiati.

Art. 7 Restituzioni imposte pagate e interessi

1. Le restituzioni per imposte pagate ed interessi, nonché le eccedenze d'acconto, possono essere accreditate su altri periodi della partita fiscale del contribuente oppure compensati secondo le regole del diritto civile, fatta riserva degli art. 5 e 6.
2. Le restituzioni avverranno solo tramite relazione bancaria o postale; a tal proposito, è obbligatoria la comunicazione di un IBAN.

Art. 8 Diffida (art. 21 RLT)

Per ogni diffida inviata al contribuente, che non osserva i termini di pagamento, viene prelevata una tassa di Fr. 50.00.

Art. 9 Validità temporale e tassi d'interesse

1. I tassi d'interesse remunerativi degli art. 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2026.
2. Il tasso d'interesse di ritardo dell'art. 4 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2026
3. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

Art. 10 Acconto equo

1. Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi, qualora questi si discostino in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale; gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.
2. In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dell'art. 4.
3. In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dell'art. 3.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026 e si applica nell'anno civile 2026, alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

Art. 12 Ricorso

Contro la presente Ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione, e in ogni caso di applicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

(S. Coduri)



Il Segretario:

(A. Brugnetti)

Adottata con risoluzione municipale no. 1700/2025

Pubblicata all'albo comunale dal 05 dicembre 2025 al 19 gennaio 2026